



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

NOTA CIRCOLARE

del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240

Con la presente circolare rivolta in primo luogo ai componenti delle commissioni giudicatrici e ai candidati del primo bando per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si intendono sottolineare i punti qualificanti della nuova disciplina sulle abilitazioni introdotta con la legge n. 240/2010 e con i successivi provvedimenti attuativi, chiarendo alcuni aspetti circa la sua applicazione, rispetto ai quali sono state formulate da più parti osservazioni, in particolare con la mozione parlamentare n. 1/01152 presentata alla Camera nell'ottobre 2012.

L'abilitazione è stata introdotta con la finalità di consentire alle comunità disciplinari di esprimere un giudizio responsabile ed autonomo, per il tramite di apposite commissioni, in merito al raggiungimento, da parte di ciascun candidato, della qualificazione scientifica indispensabile per aspirare a ricoprire posizioni di professore di prima e di seconda fascia nelle Università italiane. Spetterà, poi, ai singoli Atenei valutare comparativamente, nel rigoroso rispetto di criteri meritocratici coerenti con la migliore prassi internazionale, le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'Ateneo.

Se è vero che in questi anni si è registrata l'uscita dai ruoli di un numero consistente di docenti, assicurare una cadenza temporale regolare delle procedure di abilitazione consentirà, superate le attuali difficoltà finanziarie che colpiscono anche il sistema universitario italiano, di tornare alla piena funzionalità del sistema di reclutamento. Anche al fine di chiarire la dinamica demografica della docenza, il Ministero metterà a disposizione, sul sito MIUR nella sezione del sito dedicata agli organici delle Università le proiezioni dei relativi dati, settore per settore e fascia per fascia.

La procedura di abilitazione e reclutamento prevede, quindi, due fasi distinte in cui l'autonomia e la responsabilità delle comunità disciplinari e quelle degli Atenei si coniugano e si integrano. A questo proposito è opportuno ricordare che la valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento delle Università, costituirà, insieme alla valutazione della ricerca sviluppata negli Atenei, un fattore significativo per l'allocatione del fondo di finanziamento ordinario, così come previsto dalla legge n. 240/2010.

È ragionevole ipotizzare che parte delle difficoltà che stanno emergendo nella prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale siano determinate dal fatto che su di essa si sono riversate le attese di molti candidati a seguito del lungo blocco dei concorsi. È

presumibile, altresì, che l'alto numero delle domande presentate nella prima sessione sia dovuto anche all'incertezza circa il rispetto della cadenza annuale dei successivi bandi per le procedure di abilitazione, stabilita, peraltro, in modo inequivoco dall'art. 16, comma 3, lettera d) della legge n. 240/2010.

Appare, dunque, necessario ed opportuno, comunicare che, in ossequio alla predetta norma, il Ministero procederà il prossimo 28 gennaio ad emanare il bando per l'abilitazione per il 2013, con scadenza per la presentazione delle domande entro il 31 ottobre dello stesso anno. La presentazione telematica della domanda consentirà a coloro che decidessero di ritirare la domanda presentata per il bando 2012, di poterla automaticamente trasferire alla sessione 2013 e di poter quindi aggiornare fino alla scadenza del bando le informazioni già caricate.

Sempre in data 28 gennaio 2013 verrà reso noto il calendario delle sessioni 2014 e 2015, in modo che risulti disponibile, con largo anticipo per quanti intendono programmare la propria candidatura, l'impianto complessivo di tutte e quattro le prime tornate di abilitazione (2012, 2013, 2014 e 2015). Infatti, solo la certezza della regolarità della cadenza con la quale sono indette le procedure per l'abilitazione consentirà all'abilitazione stessa di assolvere alla funzione per la quale è stata istituita, e cioè quella di individuare i candidati in possesso di un *curriculum* scientifico adeguato a concorrere per le posizioni di professore universitario in Italia. La funzione dell'abilitazione, pertanto, non è nella maniera più assoluta quella di selezionare, tramite valutazione comparativa, un ristretto numero di "vincitori *in pectore*" né quella di dar luogo ad un esercizio privo di alcuna efficacia selettiva.

Dal punto di vista della procedura, si segnala che la legge di stabilità per l'anno 2013 prevede una proroga del termine entro il quale le commissioni della sessione 2012 devono concludere i propri lavori, proroga parametrata sulla base della numerosità delle domande pervenute.

Di seguito le scadenze quindi definite con il decreto direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013:

- 30 aprile 2013 per le commissioni che devono esaminare fino a 500 domande;
- 31 maggio 2013, per le commissioni che devono esaminare tra 501 e 750 domande;
- 30 giugno 2013, per le commissioni che devono esaminare più di 751 domande.

Ciò premesso, tra gli aspetti sui quali sono state da più parti formulate osservazioni emergono, in particolare, quelli relativi ai criteri e parametri differenziati per fascia (prima o seconda) e per area disciplinare, sulla base dei quali le commissioni giudicatrici devono esprimere un motivato giudizio sul *curriculum* dei candidati.

Tale giudizio, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, così come previsto dal D.M. 7 giugno 2012, n. 76, deve essere "basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate" (art. 3, comma 1) tenendo ben presenti la "qualità della produzione scientifica" (art. 4, comma 2, lettera c), e art. 5, comma 2, lettera c) e il conseguimento di risultati scientifici significativi anche con riferimento alla rilevanza internazionale degli stessi (art. 3, comma 2).

Sul sito del Ministero e dell'Università sede della procedura, saranno disponibili i *curricula* di tutti i candidati (ad esclusione di quelli che si saranno ritirati entro il termine di cui all'art. 2, comma 8, del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012) e, al termine dei

lavori, il giudizio espresso dalla commissione, nonché l'elenco degli abilitati in ordine alfabetico.

Sempre con riferimento agli aspetti relativi ai criteri e parametri richiesti per il conseguimento dell'abilitazione, per la prima fascia, il D.M. 7 giugno 2012, n. 76, all'art. 4 comma 1, stabilisce che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Costituiscono ulteriori criteri di valutazione, la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale, e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. In relazione alla specificità del settore concorsuale, la commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri.

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 indicano rispettivamente i criteri e i parametri che la commissione deve utilizzare. Tra i criteri va evidenziato, in particolare, quello (art. 4, comma 2, lettera c) relativo alla qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per la valutazione dei titoli, il comma 4 del medesimo articolo 4 indica dieci parametri cui la commissione deve attenersi, il primo dei quali è l'impatto della produzione scientifica complessiva.

Per quanto attiene la seconda fascia, il D.M. 7 giugno 2012, n. 76, all'articolo 5, comma 1, stabilisce che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Costituiscono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. In relazione alla specificità del settore concorsuale, la commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 indicano rispettivamente i criteri e i parametri che la commissione deve utilizzare. Tra i criteri va evidenziato, in particolare, quello (art. 5, comma 2, lettera c) relativo alla qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per la valutazione dei titoli, il comma 4 del medesimo articolo 5, indica otto parametri cui la commissione deve attenersi, il primo dei quali è l'impatto della produzione scientifica complessiva.

L'articolo 3, comma 3, del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, prevede che la commissione, prima di esaminare i singoli *curricula*, stabilisca, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'Università sede della procedura di abilitazione, la ponderazione di ciascun criterio e parametro di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto e l'eventuale

utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Tale disposizione va letta congiuntamente all'articolo 6 del D.M. 7 giugno 2012, n. 76. L'articolo 6 prevede, infatti, che l'abilitazione venga attribuita dalla commissione sulla base dei criteri e parametri che la stessa commissione, prima di procedere alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (bando 2012), ha deciso di utilizzare tra quelli indicati agli articoli 4 e 5 (e gli eventuali criteri diversi e/o integrativi) e, per quanto attiene l'impatto della produzione scientifica complessiva, sulla base di indicatori numerici specifici e delle relative regole di utilizzo, definiti negli Allegati al decreto.

La valutazione complessiva del candidato, come si è detto, deve fondarsi sull'analisi di merito della produzione scientifica dello stesso. Il superamento degli indicatori numerici specifici non è fattore di per sé sufficiente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Di norma, infatti, l'abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (giudizio di merito e superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica). Tuttavia, come previsto dall'art. 6, comma 5, le commissioni possono discostarsi da tale regola generale. Ciò significa che le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo. Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivata secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del citato decreto e nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale.

Le commissioni giudicatrici sono, dunque, chiamate ad esercitare il loro autorevole ruolo con la massima autonomia e responsabilità scientifica in un quadro di assoluta trasparenza.

Si auspica che la presente nota circolare possa rendere più agevole il percorso intrapreso con il primo bando dell'abilitazione scientifica nazionale, ai commissari, ai candidati e a tutti gli interessati.

Roma, 11 GEN 2013

IL MINISTRO

Prof. Francesco Profumo

